

PROT. \_\_\_\_\_  
C.I.G. 046054990C

- SCHEMA DI CONTRATTO -

per la fornitura di Azoto liquido presso l'Istituto Officina dei Materiali – sede di Trieste - del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

FRA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Officina dei Materiali (in seguito per brevità indicato anche “CNR-IOM”), codice fiscale n° 80054330586, partita IVA n° 02118311006, con sede in Trieste, Area Science Park, S.S. 14, Km. 163,5, 34012 Trieste-Basovizza, rappresentato da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, munita dei necessari poteri giusta \_\_\_\_\_;

E

l'operatore economico “\_\_\_\_\_” (in seguito per brevità indicato anche “operatore economico”), codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, c.a.p. \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, giusta Certificato/Procura rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**Premesso**

- che con Decisione a contrattare del Direttore dell'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche Prot. n° 75 del 25 Marzo 2010, è stato autorizzato l'esperimento di una procedura a cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura di azoto liquido da consegnare al CNR-IOM, di durata annuale dal 1° Luglio 2010 al 30 Giugno 2011, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno;

- che in base alle risultanze della procedura predetta, riportate nell'apposito verbale in data \_\_\_\_\_, è stata disposto l'affidamento provvisorio della procedura di cui trattasi al concorrente “\_\_\_\_\_”;

- che con Atto del..... n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato disposto l'affidamento definitivo della procedura sopra richiamata al concorrente

“ \_\_\_\_\_ ”.

**Quanto sopra premesso e confermato,  
quale parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **ARTICOLO 1**

##### ***Oggetto del contratto***

Forma oggetto del seguente contratto la fornitura di azoto liquido al CNR-IOM sito presso l'Area Science Park – Strada Statale 14, Km.163,5 - 34012 Trieste-Basovizza (TS).

La fornitura dovrà essere eseguita secondo quanto specificato e descritto nel capitolato tecnico (Allegato A), che forma parte integrante del presente contratto.

#### **ARTICOLO 2**

##### ***Durata del contratto e termine di installazione dei serbatoi di stoccaggio***

Il presente contratto ha validità di anni uno con decorrenza 1° Luglio 2010 e termine 30 giugno 2011. Il CNR-IOM si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un ulteriore periodo di anni uno. L'installazione dei serbatoi di stoccaggio dovrà essere effettuata, inderogabilmente, entro e non oltre il 4 giugno 2010.

#### **ARTICOLO 3**

##### ***Corrispettivo***

L'importo della fornitura del presente contratto è pari a Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ -- / \_\_\_ ) per ogni litro di prodotto, oltre I.V.A.

La misurazione dei quantitativi forniti in fase liquida sarà effettuata sulla base dei contatori fiscali dell'autocisterna nonché verifica mediante gli indicatori di livello sui serbatoi.

L'importo di cui sopra è fisso ed invariabile per l'intero anno contrattuale; per l'eventuale secondo anno di contratto, l'importo potrà essere ricongruito in conformità all'indice ISTAT.

#### **ARTICOLO 4**

##### ***Garanzia e assicurazione***

A garanzia dell'esecuzione del presente contratto, l'aggiudicatario..... costituisce cauzione definitiva, valida per l'intera durata contrattuale, per l'importo di € 6.000,00 (seimila/00), mediante fideiussione bancaria o impresa assicuratrice N° ....., prestata da .....

La cauzione prevede, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del CNR-IOM.-----

## ARTICOLO 5

### *Specifiche, quantitativi presunti e misurazioni dei quantitativi*

L'operatore economico..... garantisce:

a) la somministrazione di azoto liquido per quantità presunte comprese tra un minimo di 9.000 litri in media alla settimana e un massimo di 11.500 litri in media alla settimana, per 52 settimane/anno.

L'azoto dovrà essere fornito in forma liquida ad elevata purezza secondo le seguenti specifiche:

- Prodotto: azoto liquido (LN2)
- Tipo: Ricerca cromatografia
- Grado: 5
- Titolo: > 99,9990%
- Contenuto ossigeno (O2): < 2 ppm
- Contenuto di acqua (H2O): < 5 ppm
- Campo di applicazione: Analisi - cromatografia - Gas campione – Laser.

I quantitativi presunti sopra indicati devono ritenersi meramente indicativi e potranno variare, in più o in meno, in relazione alle effettive esigenze del CNR-IOM, senza che per ciò l'operatore economico abbia a pretendere variazioni di prezzo e/o avanzare alcuna eccezione o reclamo a riguardo. La fornitura dovrà pertanto essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori.

b) La messa a disposizione in comodato gratuito al CNR-IOM, inclusa l'installazione e la gestione, di n. 2 (due) serbatoi di stoccaggio della capacità di almeno 12.000 litri ciascuno, comprensivi di evaporatore da 200 (duecento) metri cubi. L'operatore economico..... garantisce altresì la messa a norma dei sopra citati serbatoi in conformità alle disposizioni di legge. Al solo scopo di determinare l'importo da rimborsare in caso di perdita o danneggiamento irreparabile dei medesimi serbatoi per atti imputabili al CNR-IOM, il loro valore è pari a Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_);

c) la messa a disposizione in comodato gratuito al CNR-IOM, inclusa l'installazione e la gestione, delle apparecchiature per il controllo a distanza del corretto funzionamento dei serbatoi di stoccaggio sopra citati e delle riserve di emergenza (cosiddetto "Servizio di tele-rilevamento del livello dei serbatoi") mediante sistema "G.S.M.". Al solo scopo di determinare l'importo da rimborsare in caso di perdita o danneggiamento irreparabile delle medesime apparecchiature per atti imputabili al CNR-IOM, il loro valore è pari a Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_);

d) l'erogazione continuativa dell'azoto liquido per 365 giorni l'anno per un corretto funzionamento delle strumentazioni scientifiche installate presso il CNR-IOM, mantenendo, in ciascun serbatoio,

almeno 3.600 litri di azoto liquido. La consegna dell'azoto liquido sarà quindi scaglionata secondo i consumi verificati dall'operatore economico.....;

e) l'ordinaria e la straordinaria manutenzione dei serbatoi di stoccaggio sopra menzionati, a propria cura e spesa;

f) l'ordinaria e la straordinaria manutenzione del sistema di tele-rilevamento di cui sopra, a propria cura e spesa;

g) l'assunzione degli oneri relativi alle visite periodiche ISPELS-ASL o di altri Enti preposti al controllo;

h) il trasporto, la consegna nonché il travaso dell'azoto liquido presso i serbatoi di stoccaggio installati come precedentemente descritto, a propria cura e spesa.

## **ARTICOLO 6**

### **Collaudo dei serbatoi di stoccaggio – Penali – Risoluzione del contratto**

Entro venti giorni dall'installazione dei sopra indicati serbatoi di stoccaggio, il CNR-IOM procederà al collaudo, in contraddittorio con l'operatore economico.....

L'assenza di rappresentanti dell'operatore economico alle operazioni di collaudo, si intenderà come acquiescenza ai risultati del collaudo stesso. Il collaudo consisterà in una verifica funzionale dei serbatoi installati.

In caso di collaudo positivo, il collaudatore emetterà il certificato di collaudo, rilasciandone copia all'operatore economico. In caso di collaudo negativo, il collaudatore comunicherà all'operatore economico l'esito delle relative operazioni assegnandole un termine di 5 (cinque) giorni per svolgere le proprie deduzioni. Decorso detto termine e qualora le deduzioni dell'operatore economico non risultassero dirimenti sarà applicata una penale forfetaria di Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) e assegnato un ulteriore termine, non superiore a 5 (cinque) giorni, entro il quale l'operatore economico dovrà provvedere a rendere conformi i beni forniti che saranno oggetto di nuovo collaudo. Qualora il nuovo collaudo dovesse risultare nuovamente negativo, il CNR-IOM, potrà dichiarare, "ipso facto et de jure", la risoluzione del contratto, disponendo l'incameramento della cauzione definitiva e assegnando la gara al secondo concorrente che segue nella graduatoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile.

## **ARTICOLO 7**

### **Verifiche sulle specifiche del prodotto – Penali – Risoluzione del contratto**

Il CNR-IOM si riserva la facoltà di svolgere in qualsiasi momento verifiche su campioni dell'azoto forniti mediante analisi effettuate da laboratori autorizzati. Qualora da tali analisi i campioni dovessero risultare inferiori alle specifiche stabilite all'articolo 5 del presente contratto, sarà applicata una penale pari a Euro 0,08 (zero virgola zero otto) per ogni litro della partita oggetto del

delle Ricerche ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare il Consiglio Nazionale delle Ricerche stesso ed il suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto del presente contratto. A tale scopo, a copertura dei rischi di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, l'aggiudicatario deve essere in possesso, prima dell'inizio della fornitura, di idonea polizza assicurativa, per la copertura dei rischi sopra richiamati, emessa da primaria Compagnia, valida per l'intera durata contrattuale, con limite minimo pari a € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per ogni sinistro.

## **ARTICOLO 11**

### ***Pagamenti***

I pagamenti verranno effettuati, a fronte della presentazione di idonee fatture, con cadenza mensile, subordinatamente alla verifica delle specifiche del prodotto fornito, mediante accredito della somma, a favore del conto corrente bancario codice IBAN.....

I pagamenti verranno effettuati entro sessanta giorni dalla data di presentazione della fattura.

L'operatore economico..... si obbliga a comunicare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione alla forma di pagamento indicata nel presente contratto. Ove l'operatore economico..... ometta di comunicare la predetta comunicazione, il CNR-IOM si riterrà esonerato da qualsiasi responsabilità che possa derivargli per i pagamenti effettuati con le modalità sopra indicate. Nel caso si dovessero verificare scadenze o cessazioni delle cariche statutarie, anche se tali scadenze o cessazioni avvengono "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali dell'operatore economico, quando anche pubblicate nei modi di Legge, l'operatore economico si impegna a darne tempestiva notifica al CNR-IOM. In difetto di tale comunicazione il CNR-IOM non assume alcuna responsabilità per la forma e i modi dei pagamenti eseguiti.

## **ARTICOLO 12**

### ***Assicurazioni sociali***

L'operatore economico si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative (protezione del lavoro, assicurazioni sociali, pagamento dei contributi, ecc.) e retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

L'operatore economico si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'operatore economico anche nel caso che non sia aderente alle

associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di violazione degli obblighi sopraddetti, il CNR-IOM, previa comunicazione all'operatore economico delle inadempienze denunciate all'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita. Per detta sospensione l'operatore economico non può opporre eccezioni al CNR-IOM, né pretendere da essa risarcimenti di danni.

### **ARTICOLO 13**

#### ***Tutela dei lavoratori e sicurezza***

L'operatore economico..... è responsabile degli eventuali infortuni al personale addetto, che dovrà essere regolarmente assicurato a norma di Legge. L'operatore economico..... si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di Legge e di contratto relativi a protezione, sicurezza del lavoro, tutela dei lavoratori ed in particolare a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni famigliari, ecc. L'operatore economico..... si obbliga, inoltre, a praticare ai dipendenti lavoratori, condizioni lavorative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro per categoria.

### **ARTICOLO 14**

#### ***Tutela della privacy***

I dati raccolti saranno trattati nell'osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e archiviati ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il titolare del trattamento è il CNR-IOM.

L'esercizio dei diritti dell'operatore economico potrà essere esercitata ai sensi dell'articolo 7 e seguenti del predetto decreto legislativo.

### **ARTICOLO 15**

#### ***Clausola risolutiva espressa***

Indipendentemente dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto nonché dalle previsioni del Codice Civile in materia di risoluzione del contratto, il CNR-IOM potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, incamerando altresì la cauzione definitiva, nei seguenti casi:-----

- frode nella esecuzione del contratto;-----
- stato di inosservanza del concessionario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;-----
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme

- di Legge speciali e generali;-----
- esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;-----
  - inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;-----
  - reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità della concessione;-----
  - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della concessione;-----
  - cessione dell'Azienda, per cessione del ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario.-----

## **ARTICOLO 16**

### *Spese inerenti al contratto ed oneri fiscali*

Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione e tutte le altre inerenti al presente contratto sono a carico dell'operatore economico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 1975, n. 790.

La fornitura oggetto del presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico del CNR-IOM.

## **ARTICOLO 17**

### *Controversie*

Per eventuali contestazioni che insorgessero in dipendenza del presente contratto, le parti dichiarano competente il Foro di Trieste.

## **ARTICOLO 18**

### *Domicilio eletto*

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'operatore economico elegge il domicilio legale in \_\_\_\_\_, ove è convenuto che possono essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'operatore economico è tenuto a comunicare al CNR-IOM ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'operatore economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

## **ARTICOLO 19**

### *Norme applicabili*

L'appalto di cui al presente contratto è disciplinato, oltre che dal D. Lgs, 12 Aprile 2006, n. 163 e

s.m.i., e dalle clausole in esso riportate, dai Regolamenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dalle clausole del presente contratto e dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924 e s.m.i.-----

**ARTICOLO 20**

***Clausole vessatorie***

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, l'operatore economico..... approva specificamente le clausole contenute nei precedenti articoli: 1 (Oggetto), 2 (Durata), 3 (Corrispettivo), 6 (Penali su collaudo serbatoi), 7 (Penali su specifiche prodotto), 8 (Penali per ritardata installazione serbatoi), 10 (Obblighi assicurativi), 12 (Assicurazioni sociali), 13 (Tutela dei lavoratori e sicurezza), 15 (Risoluzione espressa), 17 (Foro competente).

Il presente contratto si compone di ..... pagine e ..... articoli che, con la firma dello stesso, vengono integralmente accettati e confermati.

....., li \_\_\_\_\_

*PER L'OPERATORE ECONOMICO*

*PER IL CNR-IOM*